

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 (Reg. UE n. 2020/2220)



AVVISO PUBBLICO MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBENTALI Sottomisura 10.1.3 Biodiversità – Allevatori custodi

Presentazione domande di sostegno/pagamento

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – PREMESSA.....	4
ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 4 - OBIETTIVI DELLA MISURA	7
ART. 5 – TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	7
ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI	8
ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
ART. 8 – LOCALIZZAZIONE	8
ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE.....	8
ART. 10 - IMPEGNI SPECIFICI ED ALTRI OBBLIGHI COLLEGATI ALLA MISURA	9
ART. 11 COMBINABILITÀ CON ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PROGRAMMA.....	9
ART. 12 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	9
ART. 13 - FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	9
ART. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
ART. 15 - MODIFICA DELLA DOMANDA	11
ART. 16 - MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE.....	11
ART. 17 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	12
ART. 18 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	12
ART. 19 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	13

ART. 20 - COMUNICAZIONI.....	13
ART. 21 - RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	14
ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
ART. 23 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	15
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	15
ALLEGATO A	16
TABELLA 1 - RAZZE ISCRITTE AL REPERTORIO REGIONALE DEL PATRIMONIO GENETICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.26 DEL 14/10/2008:.....	16
TABELLA 2: CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) DI CUI ALL'ART.9, PAR. 2 ALLEGATO II REG.(UE) 808/2014	17

Art. 1 – Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Autorità di Gestione: l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4 Reg UE 1307/2013);

Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento UE 1307/2013, coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e smi.;

BDN: Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale;

BDR: Banca Dati Regionale nella quale sono registrate con un codice univoco nazionale tutte le aziende che detengono allevamenti zootecnici e le movimentazioni dei capi;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Intervento: Un progetto un’azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Unità di Bestiame Adulto (UBA): la consistenza degli allevamenti viene determinata convertendo il numero dei capi delle singole categorie animali in unità di bestiame adulto (UBA), mediante i coefficienti di conversione in UBA definiti dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013

Art. 2 – Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale. Nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata sono indicati le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questo si ricollega, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Il successivo Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Come stabilito dall'art. 7 punto 3) del suddetto Regolamento (UE) 2020/2220, *i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 nei programmi di sviluppo rurale fanno riferimento un periodo più breve, che va da uno a tre anni.*

Con la D.G.R. n. 458 del 29 aprile 2016 è stato approvato l'avviso pubblico della Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.3 "Biodiversità - Allevatori custodi" del PSR 2014-2020 riferito al precedente quinquennio.

Il presente avviso, quindi, in continuità con il precedente quinquennio, assicura l'assunzione di nuovi impegni sulla Sottomisura 10.1.3 "Biodiversità - Allevatori custodi" del PSR 2014-2020 per il biennio riferito agli anni 2021/2022.

Le aziende beneficiarie devono attenersi alle norme per la corretta tenuta dei registri anagrafici e alle prescrizioni degli organismi di tutela e gestione che hanno la competenza per la certificazione del numero, della condizione a rischio, dell'identificazione degli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, nonché il compito di mantenere aggiornati i Libri genealogici ed i Registri anagrafici.

Art. 3 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- D.M. n. 5465 del 07 giugno 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- AGEA Coordinamento prot. n 99157 del 20.12.2018: Agricoltore in attività - Modifiche ed integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 del 08 giugno 2018;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, n. 13 del 19.02.2021 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”;

Art. 4 - Obiettivi della Misura

L'intervento “Biodiversità - Allevatori custodi” contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno F17 “Sostenere l'agro-biodiversità” ed F16 “Ridurre l'impatto inquinante delle pratiche agricole e forestali sui prodotti e sull'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette” e contribuisce alle Focus area 4a), 4b) e 4c).

L'Operazione sostiene la conservazione *in situ* di razze animali a rischio di estinzione tramite aiuti all'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali autoctone.

Art. 5 – Tipologia di finanziamento

Il presente avviso concede un sostegno biennale per la salvaguardia delle razze animali, iscritte al Repertorio regionale per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali di interesse agrario, istituito ai sensi della Legge Regionale n.26 del 14/10/2008, con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e favorire un regime di produzioni zootecniche basato su un'agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale.

La durata del periodo di impegno è fissata in 2 anni di adesione, a decorrere dalla data del 15 maggio 2021.

Gli aggiornamenti relativi al periodo di estensione della programmazione 2014/2020 agli anni 2021 e 2022 ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 sono in corso di definizione, pertanto, l'attuazione

del presente avviso è subordinato alla preventiva approvazione delle modifiche tecniche e finanziarie del programma.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori *in attività* ai sensi del Reg. (UE) n. 2017/2393 e del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465;
- le Associazioni di agricoltori.

Art. 7 - Requisiti di ammissibilità

Per l'accesso al regime di sostegno i richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;
2. disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razze autoctone iscritte al Repertorio istituito ai sensi della L.R. del 14/10/2008 n. 26, allevate in purezza, e che rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono come definite dal Regolamento delegato UE che integra le disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013;
3. disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razza autoctona, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri genealogici o Registri ed allevati in Basilicata, appartenenti alle principali specie zootecniche (equini, ovini, caprini, suini).

I sopracitati requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per l'intera durata dell'impegno: a decorrere dal 15 maggio 2021 e fino al 14 maggio 2023. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità comporta il rifiuto e la revoca totale del sostegno, ai sensi del art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Art. 8 – Localizzazione

La Misura si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 9 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande.

Art. 10 - Impegni specifici ed altri obblighi collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi a:

- mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a 2 anni, le razze oggetto della domanda di sostegno;
- mantenere la numerosità del primo anno per tutto il periodo di impegno;
- rispettare le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici;
- rispettare il regime di condizionalità, come previsto dal Reg. UE n. 1306/13, titolo VI, capo I, disciplinati a livello nazionale dal D.M. 2588/2020 e dalla DGR n. 474 del 09/07/2020 di recepimento della Regione Basilicata.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente avviso.

Art. 11 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Gli impegni collegati all'intervento 10.1.3 "Allevatori custodi" sono cumulabili con quelli previsti dalle altre tipologie d'intervento della Misura 10, compresi quelli riguardanti l'intervento "Agricoltori custodi" della medesima tipologia d'intervento e quelli della Misura 11 "Agricoltura biologica", nel rispetto dell'art.11 del Reg UE 808/2014.

Art. 12 - Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso ammonta ad Euro 200.000 (euro *duecentomila/00*) di spesa pubblica, per i due anni di impegno.

Il premio annuale sarà erogato al beneficiario in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore. Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 75 del Reg (UE) 1306/2013 e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 13 - Forma ed intensità del sostegno

L'intervento 10.1.3 "Biodiversità - Allevatori custodi" prevede un premio ad UBA per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali in via d'estinzione elencate in tabella 1 dell'allegato A, per un periodo di 2 (due) anni.

L'aliquota del sostegno corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno è pari a:

€ 200/UBA/anno (euro *duecento/00/UBA/anno*).

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di sostegno/pagamento esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 17 maggio 2021**.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo aziendale cartaceo, ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'agricoltore, con la sottoscrizione della domanda, chiede che la stessa, ove ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento. La medesima domanda vincola il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni con essa sottoscritti.

Per l'anno 2022 (2° annualità) verrà predisposto un apposito provvedimento dirigenziale che definirà modalità e termini per la presentazione delle relative domande di pagamento.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento per l'annualità 2022 (2° annualità) al beneficiario non spetta il relativo aiuto. Il Responsabile del procedimento sottoporrà comunque a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati.

L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la revoca del sostegno concesso e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021 sono i seguenti:

- domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**;
- domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): **data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande**;
- comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 17 maggio 2021, della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica, con riduzione per i giorni di ritardo consentito, è comunque l'11 giugno 2021.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative AGEA O.p. n. 13 del 19.02.2021.

La documentazione relativa alla disponibilità degli animali assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e ss.mm.ii., dovrà essere custodita presso il CAA e resa disponibile per eventuali controlli.

Art. 15 - Modifica della domanda

Per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda di sostegno e di pagamento precedentemente presentata, ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, è possibile presentare:

- una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, per ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione;
- una domanda di modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, in caso di errori palesi.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative AGEA O.p. n. 13 del 19.02.2021.

Art. 16 - Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'Avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Avviso;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Art. 17 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile della Misura provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 18 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di sostegno ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 19 - Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 attraverso apposite procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA per:

- la verifica tecnico-amministrativa del rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni (controlli stabiliti nell'ambito del V.C.M.);
- i controlli incrociati nell'ambito del S.I.G.C.;
- i controlli in loco su un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, sulla base di quanto indicato negli artt. 32, 33 e 34 del Reg. (UE) 809/2014.

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 20 - Comunicazioni

1) **Cessione di azienda** - *Comunicazione* ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 -

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (*cambio di beneficiario*).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il Responsabile del Procedimento della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.
- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

2) **Forza maggiore e circostanze eccezionali** - *Comunicazione* ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014 -

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidente, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. fitopatia o **epizoozia grave**, che colpisca in toto o in parte rilevante le colture o il patrimonio zootecnico aziendale, comprovata da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non dà luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

Art. 21 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni, sanzioni e recuperi si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, della D.G.R. n. 928 del 08/07/2017 e ss.mm.ii., l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi del D.M. n. 2588 del 20/03/2020 recepito con D.G.R. n. 474/2020, comporta l'applicazione di riduzioni e/o esclusioni dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2014-2020.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero nel caso di un esito negativo o di parziale accoglimento della domanda.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it

Art. 23 - Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

ALLEGATO A

Tabella 1 - Razze iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito ai sensi della legge regionale n.26 del 14/10/2008:

<i>Specie</i>	<i>Razza</i>	<i>Consistenza accertata del nr. delle fattrici a livello nazionale – Elenco MIPAAF¹</i>	<i>Consistenza accertata del nr. delle fattrici in Basilicata (anno 2013)²</i>	<i>Ente certificatore</i>
<i>Equina</i>	<i>Murgese³</i>	1.784	65	AIA
	<i>Martina Franca⁴</i>	264	3	AIA
<i>Ovina</i>	<i>Gentile di Puglia</i>	2.869	305	ASSONAPA
	<i>Leccese</i>	516	168	ASSONAPA
<i>Caprina</i>	<i>Garganica</i>	743	447	ASSONAPA
	<i>Jonica</i>	231	61	ASSONAPA
	<i>Rossa Mediterranea o Derivata di Siria</i>	3.266	751	ASSONAPA
	<i>Capra di Potenza</i>	167	167	ASSONAPA
<i>Suina</i>	<i>Suino nero lucano</i>	191	191	ARA Basilicata

¹ Consistenza accertata a livello UE. Elenco delle razze minacciate 2013- ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali

² Libri genealogici di razza e/o Registro Anagrafico di Popolazione – Associazione Regionale Allevatori – consistenza al 31 dicembre 2013

³ Registro anagrafico nazionale istituito con Decreto n. 552 del 12/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

⁴ Registro anagrafico nazionale istituito con Decreto n. 552 del 12/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

Tabella 2: conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'art.9, par. 2 Allegato II Reg.(UE) 808/2014

<i>Categoria di animali</i>	<i>Indice di conversione in UBA</i>
Equini di oltre 6 mesi	1
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini	0,3